PROCEDURA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING D. LGS. 24/23- FRAMAR TMT SRL SRL

La presente procedura, approvata da FRAMAR TMT, con sede legale in Contrada delle Bassiche n.20 Brescia, la Società, previa informativa con la rappresentanza sindacale, è diretta a gestire le segnalazioni di illeciti effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023 nel rispetto della normativa vigente applicabile al soggetto e all'oggetto della segnalazione, alla protezione dei dati personali e più in generale dei dati aziendali.

Soggetti/persone che possono segnalare (cd. Whistleblower)

Il Whistleblower è la persona che segnala.
I soggetti del settore privato,che possono effettuare la segnalazione ed ai quali sono riconosciute le tutele della nuova disciplina sono:

Lavoratori subordinati, ivi compresi i:

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato,di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).

Lavoratori autonomi

Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato, ivi compresi i:

- Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;
- Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro

attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato);

- Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali.

Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni.

Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni. Le ritorsioni nei confronti di questi soggetti potrebbero concretizzarsi, ad esempio, nel non avvalersi più dei loro servizi, nel dare loro referenze di lavoro negative, nel danneggiare in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera.

persone fisiche soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione.

Ambito oggettivo di applicazione

La procedura è strettamente connessa con le istruzioni fornite al segnalante ***https://framartmt.segnalazioni.eu/#/*** e l'informativa in forma estesa destinata a segnalante/segnalati/soggetti menzionati/facilitatori.

Entrambi questi documenti sono pubblicati sul sito internet di Framar TMT www. https://framarcabine.it/ .

Oggetto della Segnalazione

E’ possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 1), 2) e 3);

Cosa non può essere oggetto di segnalazione

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una

denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire il maggior numero di elementi utili a consentire ai soggetti incaricati di effettuare le dovute e appropriate verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È opportuno che la segnalazione contenga il nominativo o altri elementi che consentano di identificare il segnalato, ovvero il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione deve contenere una chiara e completa descrizione dei fatti, inclusi eventuali comportamenti omissivi.

Il segnalante, quindi, effettua le segnalazioni fornendo tutte le informazioni di cui dispone basate su fondati motivi e notizie veritiere, quali a titolo esemplificativo:

- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo, di luogo);
- elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati) per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Si precisa che sono ammesse anche segnalazioni in forma anonima.

Le fasi di verifica preliminare e di istruttoria sono agevolate da segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato che semplificano il processo di presa in carico della segnalazione.

Processo di segnalazione

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- ricezione della segnalazione;
- valutazione preliminare
- indagine;
- chiusura della segnalazione.

Ricezione della segnalazione

Al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio ed indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare

una segnalazione, Framar TMT ha messo a disposizione una piattaforma Piattaforma informatica esterna accessibile dal sito internet www. https://framarcabine.it/

Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti

Il personale di Framar che riceve una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve trasmettere senza indugio, in originale e con eventuali allegati, all' ufficio preposto nel rispetto dei criteri della massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante, l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Canali per la segnalazione – come segnalare
Canali interno

La segnalazione avviene con l'ausilio della piattaforma Portale Whistleblowing di OPEN Dot Com Spa utilizzando il seguente link: ***https://framartmt.segnalazioni.eu/#/*** che garantisce l'assoluto anonimato del segnalante.
Attraverso tale piattaforma è possibile anche effettuare la segnalazione in forma scritta o abilitare l'opzione di registrare una segnalazione oralmente tramite computer o smartphone. Dopo aver abilitato questa opzione, è anche possibile consentire al segnalante di distorcere la voce per garantire l'anonimato.
Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma assolutamente anonima e può caricare file come documentazione o ulteriori informazioni. Non vi è limite al numero di documenti che possono essere caricati, tuttavia ogni file dovrà avere una dimensione massima di 30MB.

Alcuni file, come le immagini scattate da un iPhone, contengono molte informazioni oltre ai pixel. I file possono contenere dati come la posizione, l'ora, il numero di iPhone, il nome dell'iPhone, ecc.
La piattaforma non raccoglie dati di posizione, ora, numero di telefono ecc

Dopo aver inviato la segnalazione, il segnalante riceve un codice , che dovrà essere conservato ai fini del monitoraggio della segnalazione per seguire il caso e comunicare con i responsabili della segnalazione per vedere aggiornamenti, fornire ulteriori informazioni e rispondere a possibili domande.
La pagina di segnalazione è disponibile su mobile, tablet e desktop. Tutte le funzionalità sono disponibili da tutti i tipi di dispositivo.

Canale esterno – gestito da ANAC

È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing quando:

- il canale interno non è previsto o non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Modalità di gestione della segnalazione

Soggetti incaricati della procedura (competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni). Componenti dell'organo gestore della segnalazione: Lucia Prestileo e

Tutela della riservatezza

In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
La segnalazione è processata in modalità anonima, i flussi di comunicazione adottati per la gestione della segnalazione stessa e le misure di sicurezza tecnico-organizzative applicate sono tali da consentire il rispetto del principio di riservatezza, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, laddove possibile. Inoltre, le segnalazioni sono gestite nel rispetto dei principi fondamentali in tema di protezione dei dati personali (ad esempio limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati). In particolare, le misure previste dalla piattaforma permettono di garantire quanto previsto in tal senso.

La piattaforma non consente l'individuazione di indirizzo ip e dell'ID del dispositivo utilizzato per effettuare la segnalazione, e consente la rimozione dei metadati.

Tempistiche della gestione della segnalazione

• avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
• riscontro alla segnalazione entro 3 mesi
Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante: l'avvenuta archiviazione della segnalazione,

motivando le ragioni; l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti; l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

L'ufficio preposto analizza le segnalazioni pervenute e:

- qualora la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile e faccia riferimento a fatti rilevanti, avvia la relativa istruttoria potendosi avvalere, in base alla natura della segnalazione, di altre funzioni societarie;
- qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e/o non integro e il segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni ovvero dopo che sono stati effettuati tentativi documentati per provare a raggiungerlo laddove possibile (es. tramite messaggi sulla piattaforma se il segnalante ha utilizzato tale canale ai quali non viene fornito riscontro), archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante;
- qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti FRAMAR TMT SRL Srl- non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento (c.d. "segnalazioni non inerenti", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing), provvede a trasmetterla alla funzione competente della Società per la gestione della tematica previa autorizzazione da parte del segnalante;
- qualora sui fatti segnalati sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (es. autorità giudiziarie e organi amministrativi) si astiene dal trattare l'istruttoria; in questo caso eventuali comunicazioni al segnalante devono essere valutate caso per caso;
- qualora la segnalazione sia relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati e senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto (c.d. segnalazioni superate), ovvero qualora venga solo prodotta documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità, archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante.

In termini generali, nella gestione di una segnalazione, va considerato che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- viene dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al capoverso che precede, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini di difesa.

Svolgimento dell'istruttoria

Gli uffici o la persona incaricati di gestire le segnalazioni devono assicurare lo svolgimento delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo:

• direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;

• attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;

• audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

Tale attività di istruttoria e di accertamento spettano esclusivamente agli uffici o alla persona incaricati a gestire le segnalazioni, comprese tutte quelle attività necessarie a dare seguito alla segnalazione (ad esempio, le audizioni o le acquisizioni di documenti).

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali- al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - verrà oscurata ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione potrà:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivando le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane).

Infatti,al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.
Tutte le fasi dell'attività di accertamento saranno sempre tracciate e archiviate attraverso la piattaforma.

N.B. Laddove ne sussistano i presupposti, l'ufficio preposto provvederà ad effettuare la comunicazione all'Autorità Giudiziaria senza richiedere preventivamente il consenso del segnalante (art 12 comma 3 D.Lgs 24/2023: nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale).

CONSERVAZIONE

L'organo gestore della segnalazione garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni, nonché delle carte di lavoro relative all'istruttoria e agli eventuali audit riferiti alla segnalazione, in appositi archivi informatici con i più elevati standard di sicurezza e riservatezza in coerenza con le disposizioni normative e secondo le specifiche regole interne ove esistenti.

I dati personali dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo (segnalante, segnalato e soggetti terzi) nella segnalazione e nelle conseguenti attività di indagine, sono trattati dall'ufficio internal audit e conservati nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

Cancellazione e distruzione della documentazione
L'ufficio di internal audit garantisce la cancellazione delle registrazioni elettroniche e la distruzione della documentazione al termine del periodo di conservazione già indicato nel paragrafo sulla conservazione

Per la cancellazione delle registrazioni sul Portale Whistleblowing di OPEN Dot Com Spa utilizza le funzioni disponibili sullo stesso.

Gestione dei conflitti d'interesse

Il segnalante può vedere e scegliere chi riceverà la segnalazione, ciò per prevenire i conflitti di interesse interni, in quanto una persona configurata per ricevere le segnalazioni potrebbe essere potenzialmente coinvolta in quella specifica segnalazione.

Laddove sia esercitata tale opzione, la persona fisica incaricata nella gestione della segnalazione, non dovrà condividere la gestione con gli altri soggetti dell'ufficio internal audit.

Misure di protezione

Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
Sono considerate ritorsioni: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul sito, l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.
Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulle protezioni dalle ritorsioni.
Inversione dell'onere della prova
Nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a comportamenti ritorsivi, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare l'estraneità alla segnalazione, incombe su colui che le ha poste in essere.

Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto
d'autore o alla protezione dei dati personali, quando vi è fondato motivo che tali rivelazioni siano necessarie
per svelare la violazione e la rivelazione sia effettuata nelle modalità richieste.

Approvata dal CDA in data: 26/11/2025